

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DILETTA FULCHERI

Seduta del 16/12/2022

### FATTO

Con ricorso del 14.09.2022, la ricorrente (che aveva sottoscritto un contratto di finanziamento n. 8044871 del 19.11.2012, estinto in data 17.03.2017 ed un altro contratto n. 8010973 DEL 10.09.2008 estinto il 04.12.2012 in corrispondenza della rata n. 50 di 120) ha evidenziato che in caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso. Richiama l'attenzione sulla sentenza della Corte di Giustizia Europea cd. Lexitor (11.09.2019, causa C-383/18) secondo cui, in caso di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento, dev'essere assicurata al consumatore la riduzione del costo totale del credito che deve riguardare tutti i costi inclusi nel contratto, escluse solo le imposte, ivi compresi sia quelli considerati recurring, sia quelli presentati come up front. Su queste premesse, ha chiesto al Collegio di ordinare all'Intermediario il rimborso pro quota degli oneri netti pari ad € 2.399,38, in applicazione del criterio proporzionale *ratione temporis*, al lordo di quanto già eventualmente nel frattempo rimborsato, da considerarsi a titolo di acconto; in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio pro-rata per i costi ritenuti recurring e gli oneri assicurativi (secondo il consolidato orientamento ABF), per commissioni e/o costi ritenuti up front ha chiesto una riduzione



rapportata al criterio della curva degli interessi (Coll. Coordinamento 26525/2019); in ogni caso ha chiesto la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute e la refusione delle spese per assistenza difensiva quantificate in € 200,00, oltre alla refusione del contributo di € 20,00 relativo alle spese per la procedura; da ultimo richiede il riconoscimento degli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo.

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario fa presente che la L. 23 luglio 2021, n. 106, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 24.07.2021, all'art. 11 octies, recante modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prevede espressamente che "alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti". Pertanto per tutti i contratti sottoscritti prima della novella dell'art. 125 – sexies del TUB, gli oneri oggetto di restituzione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, rimangono circoscritti a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto.

Rispetto alle richieste di restituzione degli oneri assicurativi/INPS, non ritiene di essere il soggetto legittimato passivo. Pertanto, in via preliminare, chiede di riconoscere la carenza di legittimazione passiva e, per l'effetto, di voler rigettare la domanda. In punto di fatto, si evidenzia che la ricorrente ha già ricevuto il rimborso come segue per un importo pari alla somma di € 783,00.

## DIRITTO

Parte ricorrente invoca l'applicazione dell'art. 125-sexies TUB, nell'interpretazione fornita dalla sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11 settembre 2019, C 383/18 (cd. sentenza "Lexitor"). Tuttavia, va considerata, per altro verso, l'intervenuta modifica del medesimo art. 125-sexies TUB ad opera della L. 23 luglio 2021 n. 106, di conversione del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto "Sostegni-bis"), all'esito della quale i primi due commi della norma in questione oggi così recitano: "1. *Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.* 2. *I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato*".

Il medesimo D.L. 25 maggio 2021, n. 73, così come convertito dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto la seguente disciplina transitoria: "L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".



In merito all'applicabilità di tale disciplina transitoria ai contratti che – come quelli che qui ci occupano (invero rispettivamente del 19.11.2012 e del 10.09.08) – sono stati stipulati anteriormente alla sua data di entrata in vigore (25.7.2021), il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 216767/2021, ha espresso il seguente principio di diritto: *“In applicazione della Novella legislativa di cui Decisione N. 12120 del 09 settembre 2022 Pag. 4/4 all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”*.

Il Collegio di Coordinamento ha precisato, inoltre, con riferimento al menzionato art. 11 octies, comma 2, che la lettera della norma pone una netta distinzione tra i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione e quelli conclusi anteriormente, prevedendo che soltanto per i primi trovi applicazione il nuovo art. 125-sexies T.U.B., che riconosce chiaramente al consumatore il diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. Per i contratti stipulati anteriormente, la disciplina applicabile è quella *pro tempore* vigente al momento della loro stipulazione, anche tenuto conto del significato che è possibile assegnare alle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d'Italia; in particolare, alle *Disposizioni di Trasparenza dei Servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti*, del 29.07.2009 e alla Delibera 145/2018, avente a oggetto le *“Operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione. Orientamenti di vigilanza”*, dove è chiara la distinzione tra le voci di costo recurring (le sole rimborsabili) e quelle up front.

Ciò considerato, il Collegio osserva in via generale che: a) il consumatore che ha concluso il contratto di finanziamento prima del 25.07.2021 (data di entrata in vigore della L. 106/2021), in caso di estinzione anticipata ha diritto ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B. alla riduzione soltanto delle componenti recurring del costo totale del credito, non anche di quelle up front. In ogni caso, non formano oggetto di rimborso le tasse e le imposte; b) il criterio di quantificazione del rimborso dei costi di tipo recurring può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità; c) in mancanza di tale clausola contrattuale, i costi recurring devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

Alla luce di quanto sopra, e applicando al caso in esame le menzionate indicazioni interpretative, il Collegio rileva che i contratti di finanziamento sono stati conclusi prima del 25.07.2021 e quindi anteriormente all'entrata in vigore della L. 106/2021, con la conseguenza che spetta al ricorrente il riconoscimento delle quote non maturate delle sole voci di costo di tipo recurring.

Al fine di distinguere tra costi recurring e up-front, occorre altresì fare riferimento alle indicazioni contenute nella decisione di Codesto Collegio n. 8785 del 03.06.2022, che ha qualificato *up front* le commissioni d'intermediazione, in quanto riferite ad attività prodromiche alla conclusione del contratto di finanziamento ed ha invece ritenuto recurring le spese d'istruttoria, dal momento che la relativa clausola contrattuale contiene un riferimento all'archiviazione dei documenti.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Nel caso di specie va riconosciuta la natura recurring alle commissioni finanziarie e a quelle accessorie, con rimborso secondo il criterio *pro rata temporis*; va riconosciuta, invece, natura up front alle spese fisse contrattuali (in tal senso anche l'orientamento già espresso da questo Collegio con decisione n. 4665 del 13.02.2019). Le commissioni finanziarie vanno determinate secondo il criterio contrattuale di rimborso, mentre per gli oneri assicurativi si valorizzato il criterio contrattuale, secondo quanto stabilito dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/19.

In applicazione dei principi di diritto sopra esposti, secondo Codesto Collegio ritiene che in relazione al contratto n. 8044871 nulla sia dovuto.

A valere invece sul contratto n. 8010973 sulla scorta dei principi generali sopra enunciati il Collegio ha elaborato il seguente conteggio:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	50
rate residue	70

TAN ▶	4,50%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	58,33%
- in proporzione alla quota	36,30%

n/c		restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	commissioni finanziarie (recurring)	€ 3.313,46	€ 1.932,85	€ 1.202,79	○	€ 925,62	€ 1.007,23
○	oneri assicurativi (recurring)	€ 1.363,62	€ 795,45	€ 495,00	○	€ 783,00	€ 12,45
○	diritti dell'ente (recurring)	€ 37,20	€ 21,70	€ 13,50	○		€ 21,70
○			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
○	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.041,38
interessi legali	si

All'accoglimento del ricorso nei termini di cui sopra, consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta (data del reclamo) al saldo.

Non può trovare invece accoglimento la domanda delle spese legali data la natura seriale del ricorso.

Alla luce di tutto quanto sopra, alla ricorrente, dunque, spetta l'importo di euro 1.041,00 quali voci commissionali per anticipata estinzione.

Ai sensi delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.041,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
PIETRO SIRENA